



0007945-16/10/2012-SC\_VEN-T97-A



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA		
2	17 OTT. 2012	- 13
Registre		<i>[Signature]</i>

CONTROLLO PREVENTIVO

COMMISSARIO DELEGATO  
 PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI  
 CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI  
 VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 34 del 16 OTT 2012

OGGETTO Attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di Programma 31.03.2008:

- lett. A) Infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione ubicate in area 23 ha a Marghera – Venezia;
- Lett. D) Impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranžani) ubicata a Malcontenta – Venezia;

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26/2007.

Ditta SIFA S.c.p.a. – Via Torino, 141 – 30172 Mestre - Venezia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011 a tutto il 31 Dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sottoscritto, Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007, n. 3716 del 18.11.2008, n. 3849 del 19.02.2010, n. 3899 del 24.09.2010, 3932 del 7.04.2011, con le quali, tra l'altro, è stata integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranžani", sottoscritto in data 31 Marzo 2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 di tale Accordo di Programma compete alla Regione del Veneto, per mezzo del suo concessionario SIFA S.c.p.a., la progettazione, realizzazione e gestione, fra l'altro, delle infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione e degli impianti di smaltimento (discarica Vallone Moranžani) dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo classificate come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

VISTI i progetti definitivi degli impianti di cui sopra, redatti da SIFA S.c.p.a., concessionario della Regione del Veneto e inviati al sottoscritto Commissario Delegato con nota n. PM/fi/243/11 del 29.04.2011 a seguito delle prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 nelle sedute del 24.01.2001 e 28.03.2011;

VISTO il parere favorevole su detti progetti definitivi, espresso in data 29.04.2011 dal precitato Comitato Tecnico Scientifico, con le seguenti prescrizioni:

- 1) I controlli sui rifiuti in ingresso, per quanto riguarda i sedimenti di dragaggio, devono essere anche quelli previsti dal D.M. 7.11.2008, in considerazione del fatto che con tale D.M. vengono individuati i parametri chimici da determinare, al fine della loro classificazione( e, quindi, accettabilità);
- 2) Non è ammissibile il codice CER 10 11 12; ai fanghi derivanti dall'impianto trattamento acque va assegnato il CER da individuarsi fra i 19 08; ai campioni derivanti dalle indagini ambientali e da smaltire vanno assegnati i codici CER relativi alle terre da scavo, provenienti da siti contaminati; ai rifiuti in uscita dalla filtropressatura deve essere assegnato il codice CER 19 13 06\* o 19 13 07;
- 3) I trattamenti di S/S non "declassificano" il rifiuto da P a non P, ma rendono il rifiuto compatibile con la discarica per non P o perché "Stabile e non Reattivo" o perché il rifiuto non cede oltre i limiti di Tab. 5;
- 4) Ritiene, infine, che le condizioni per la deroga ai limiti di accettabilità in discarica per PCDD/PCDF non siano, allo stato attuale, accettabili;

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario Delegato non è autorizzato a derogare alle procedure previste per il rilascio della valutazione di impatto ambientale ex artt da 21 a 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che in data 30.06.2011 la Società SIFA S.c.p.a. ha presentato alla Regione del Veneto, Unità Complessa V.I.A. la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti in oggetto, allegando a tale istanza i progetti definitivi adeguati alle prescrizioni sopra riportate;

VISTA la Delibera n. 115 del 31.01.2012, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere favorevole n. 329 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14.12.2011, con prescrizioni, esprimendo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per gli interventi di cui trattasi.

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a, Concessionario Regionale, n. GC/fi/267/12 del 10.05.2012, con la quale viene richiesto di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione degli impianti in oggetto;

CONSIDERATO che le procedure ordinarie previste per il rilascio dell'AIA da parte della Regione del Veneto non sono compatibili con l'urgenza di dare piena attuazione all'Accordo di Programma entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza e che, pertanto, il sottoscritto Commissario Delegato ritiene di doversi avvalere, in forza della Ordinanza n. 3716 del 18.11.2008, della deroga all'art. 1 della L.R. 26/2007 che individua la Regione quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui trattasi, procedendo al rilascio dell'autorizzazione più volte citata in sostituzione della Regione stessa;



VISTA l'O.P.C.M. 3716 del 18.11.2008 con la quale il sottoscritto Commissario Delegato è autorizzato anche a derogare a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii. il quale prevede che la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA;

RITENUTO di doversi avvalere di tale deroga, in particolare per quanto attiene il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., procedendo quindi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto successivamente al rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale reso dalla Regione del Veneto con DGRV n. 115/2012 sopra citata;

DATO ATTO che le procedure di pubblicazione e di consultazione del pubblico, ai sensi degli artt. 10 e 29 quater del D.Lgs. 152/2006, sono state esperite nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione degli impianti in oggetto, espresso in data 28.05.2012 dal precitato Comitato Tecnico Scientifico, con le seguenti prescrizioni:

- La società SIFA S.c.p.a deve recepire tutte le prescrizioni della VIA, integrando dovutamente il progetto ed in particolare la n. 31;
- In ordine al rilascio dell'A.I.A. per la realizzazione della discarica e degli impianti, in area 23 ha, che lo strato drenante del 1° lotto della discarica sia realizzato utilizzando esclusivamente inerti naturali.

VISTI i progetti definitivi degli impianti in oggetto, adeguati alle prescrizioni contenute nella citata DGRV n. 115 del 31.01.2012 e nel parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28.05.2012, presentati da SIFA S.c.p.a. con note n.OT/fi/365/12 del 25.07.2012 e n. GC/fi/398/12 del 27.08.2012, costituiti dagli elaborati grafici elencati in All. A al presente provvedimento e resi disponibili sul sito del Commissario Delegato [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it) alla pagina "Interventi – Progetti".

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n GC/fi/399/12 del 28.08.2012, con la quale comunica che gli oneri economici relativi alla realizzazione degli impianti oggetto del presente provvedimento sono a carico della stessa ditta, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. OT/ad/481/12 del 11.10.2012 con la quale è stato trasmesso al sottoscritto Commissario Delegato il "Documento unitario di recepimento delle prescrizioni al progetto", che descrive puntualmente il recepimento di tutte le prescrizioni contenute nella DGRV n. 115/2012 e quelle formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 29.04.2012 e 28.05.2012 (All. B);

ESAMINATO il suddetto documento e verificatane la correttezza;

RITENUTO NECESSARIO fissare in 3 mesi il termine per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti in oggetto, in considerazione dell'emergenza socio – economico – ambientale dichiarata con D.P.C.M. in data 11.11.2011;

PRESO ATTO che i tempi necessari per la conclusione dei lavori relativi all'allestimento degli impianti di cui trattasi devono rispettare il cronoprogramma allegato ai rispettivi progetti;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, evidenziare che oggetto del presente provvedimento è esclusivamente il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di smaltimento definitivo (discarica Moranzani) e per gli impianti di ricezione, disidratazione e caratterizzazione dei rifiuti, mentre i progetti degli impianti di trattamento chimico di stabilizzazione - solidificazione dei rifiuti saranno oggetto di successivi provvedimenti di AIA, previo espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;

#### DECRETA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., per i seguenti impianti previsti dall'Accordo di Programma del 31.03.2008:
  - Art. 4 lett. A) - Infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione, ubicati in area 23 ha a Marghera – Venezia;
  - Art. 4 lett. D) - Impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicato a Malcontenta – Venezia;presentati dalla ditta SIFA S.c.p.a., concessionario della Regione del Veneto, i cui progetti sono costituiti dagli elaborati elencati in All. A al presente provvedimento;
2. La presente autorizzazione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 dell'OPCM 3622/2007, 1 dell'OPCM 3716/2008 e 3 dell'OPCM n. 3899/2010 e delle deroghe in esse contenute, esplicitate in premessa, costituisce, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26/2007, Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui al punto 1, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. ed ha validità di 5 anni
3. I lavori relativi all'approntamento degli impianti di cui al punto 1, lett. A) - Infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione, ubicati in area 23 ha a Marghera, dovranno iniziare entro 3 mesi e concludersi entro un anno dall'avvio degli stessi;
4. I lavori relativi all'approntamento dell'impianto di cui al punto 1, lett. D) - Impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicata a Malcontenta – Venezia, dovranno iniziare entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento e concludersi nel rispetto del crono programma allegato al progetto;
5. Alla conclusione dei lavori di allestimento delle infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione in area 23 ha e dei singoli lotti dell'impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani), SIFA S.c.p.a. deve presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV la dichiarazione di fine lavori, unitamente alle garanzie finanziarie, alla documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, al certificato di collaudo funzionale degli impianti;
6. i progetti degli impianti di trattamento chimico di stabilizzazione - solidificazione dei rifiuti saranno oggetto di successivi provvedimenti di AIA, previo espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
7. Il presente Decreto non comporta impegni di spesa per la gestione Commissariale, in quanto tutti i restanti oneri per la realizzazione degli impianti di cui al punto 1 sono a carico di SIFA S.c.p.a.;
8. Il presente Decreto è trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità;




9. I progetti di cui al punto 1 sono resi disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it), pagina "Interventi - Progetti";
10. Copia del presente provvedimento è comunicato alla ditta SIFA S.c.p.a., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'Arpav Dip. Provinciale di Venezia per i provvedimenti di competenza;

Venezia, 16 OTT 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ing. Roberto Casarin



ALL. A Elenco elaborati di progetto

ALL. B Documento unitario di recepimento delle prescrizioni al progetto

